

**COMUNE  
DI  
OVADA**

**REGOLAMENTO  
PER LE FIERE**

# INDICE

## **TITOLO I** - NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

<b>PARTE I - PREMESSA</b>	pag. 1
Articolo 1 - Definizioni	pag. 1
Articolo 2 - Prescrizioni generali	pag. 1
<b>PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>	pag. 1
Articolo 3 - Fiere	pag. 1

## **TITOLO II** - REGOLAMENTO PER LE FIERE

<b>PARTE I - DISCIPLINA GENERALE</b>	pag. 2
Articolo 4 - Data di svolgimento	pag. 2
<b>PARTE II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE FIERE</b>	pag. 2
Articolo 5 - Tipologia	pag. 2
Articolo 6 - Estremi dell'atto di istituzione	pag. 2
Articolo 7 - Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 2
<b>PARTE III - GESTIONE OPERATIVA DELLE FIERE</b>	pag. 3
Articolo 8 - Orario di svolgimento	pag. 3
Articolo 9 - Richiesta di partecipazione	pag. 3
<b>PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</b>	pag. 3
Articolo 10 - Modalità di accesso ai posteggi	pag. 3
Articolo 11 - L'assegnazione dei posti vacanti	pag. 3
Articolo 12 - Richieste di miglioria	pag. 4
Articolo 13 - Modalità di occupazione del posteggio	pag. 4
<b>PARTE V - NORME FINALI</b>	pag. 5
Articolo 14 - Vigilanza	pag. 5
Articolo 15 - Sanzioni	pag. 5
Articolo 16 - Norme finali - Rinvio	pag. 5

# TITOLO I

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### PARTE I – PREMESSA

#### Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **"autorizzazione di tipo b)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

#### Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98, dagli artt. 10 e 11 della L.R. n° 28/99 e dagli indirizzi e criteri regionali.
2. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi e nei criteri regionali.

### PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Articolo 3 – Fiere.

1. A norma di quanto indicato dall'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e dagli indirizzi e criteri regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il commercio su area pubblica:
  - **aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile.**
2. Per l'esatta definizione ed ubicazione delle aree sopra citate si rimanda alle planimetrie di cui alla D.C.C. n. 33 del 24/04/2002, di reistituzione della Fiera di Santa Croce, nonché alla D.C.C. n. 60 del 30/09/2002, di reistituzione delle Fiere di Sant'Andrea e San Simone.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

## TITOLO II

### REGOLAMENTO PER LE FIERE

#### PARTE I – DISCIPLINA GENERALE

##### **Articolo 4 – Date di svolgimento**

1. Le fiere si svolgono di norma il sabato e la domenica, in particolare:
  - il primo fine settimana di maggio, per la **Fiera di Santa Croce**;
  - l'ultimo fine settimana di ottobre, per la **Fiera di San Simone**;
  - l'ultimo fine settimana di novembre, per la **Fiera di Sant'Andrea**.

#### PARTE II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE FIERE

##### **Articolo 5 – Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*) ed in base a quanto previsto dagli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, che si svolge nelle fiere, si identifica come manifestazione su area pubblica, avente cadenza ultramensile, nella quale l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituita a tempo indeterminato con periodicità prefissata.

##### **Articolo 6 – Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento delle fiere, reistituite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/04/2002 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2002.

##### **Articolo 7 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre, in tutto o in parte, lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualsiasi manifestazione fieristica, attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale, cui si riferisce il precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati, ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

## **PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DELLE FIERE**

### **Articolo 8 – Orario di svolgimento**

1. L'ingresso e l'accesso all'area della fiera è consentito a partire dalle ore 6.00 del mattino fino alle ore 8.00. Ai titolari di posteggio nel settore delle macchine agricole e agli operatori il cui posteggio insista su spazi non adibiti al passaggio veicolare o al parcheggio di automobili, l'ingresso è consentito dalle ore 13.30 alle ore 18.00 del venerdì precedente.
2. Saranno considerati vacanti tutti i posteggi non occupati entro le ore 8.00, salvo che l'operatore, in ritardo per cause di forza maggiore, non dia avviso del ritardo entro l'ora suddetta e sempre che l'occupazione del posteggio avvenga entro le ore 8.30.
3. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno di fiera.
4. Le operazioni di smontaggio dei banchi sono consentite a partire dalle ore 18.00.
5. Le operazioni di sgombero dell'area interessata dagli operatori dovranno terminate entro le ore 21.00 della domenica. Non è in ogni caso consentito allontanarsi dal posteggio assegnato fino alle ore 19.00, salvo avverse condizioni meteorologiche valutabili, caso per caso, da parte del Comando di Polizia Municipale.
6. L'ingresso e il movimento dei mezzi nell'area della fiera è consentito oltre le ore 8.00 solo agli operatori ammessi ad occupare i posteggi vacanti e regolarmente dotati di concessione di posteggio.
7. Ai residenti nelle aree comprese dalle manifestazioni fieristiche potrà essere consentito accedere ai propri accessi carrabili secondo le prescrizioni contenute in apposita ordinanza motivata.

### **Articolo 9 – Richiesta di partecipazione**

1. Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Ovada, per lettera raccomandata A.R., entro i 60 giorni precedenti la data di svolgimento della fiera e, comunque, dovranno essere inviate volta per volta e non in maniera cumulativa.
2. Farà fede del rispetto dei termini il timbro di accettazione postale e, comunque, non saranno ammesse richieste pervenute oltre un massimo di sette giorni dalla data di scadenza.
3. Non è consentita la richiesta di partecipazione ed il posteggio limitatamente ad un solo giorno di ogni manifestazione fieristica.

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 10 – Modalità di accesso ai posteggi**

1. L'ingresso all'area di fiera è consentito solo a coloro che abbiano provveduto a ritirare il "passi" dalle ore 13.00 del venerdì precedente la fiera e fino alle 8.00 del mattino seguente.
2. Il ritiro del "passi" è subordinato all'esibizione della lettera di concessione, all'assolvimento degli oneri riguardanti le spese di partecipazione e all'esibizione dell'autorizzazione amministrativa in originale e al controllo dei documenti di identità.
3. E' assolutamente proibito a tutti gli operatori circolare con i loro mezzi senza il "passi" preventivo nell'area fieristica.
4. Gli operatori in attesa di assegnazione dovranno parcheggiare i loro mezzi in area esterna alla fiera.

### **Articolo 11 – L'assegnazione dei posti vacanti**

1. Coloro che, pur avendo inoltrato domanda nei termini, verranno ammessi solamente ad occupare posteggi vacanti potranno scegliere il posteggio in base alla graduatoria derivante dall'anzianità d'iscrizione al Registro ditte.

2. Gli operatori di cui non risulti richiesta di partecipazione potranno essere ammessi su posteggi che residuino dopo l'esaurimento della precedente graduatoria. Questi ultimi verranno inseriti secondo l'anzianità d'iscrizione al registro Ditte risultante dalla relativa certificazione.
3. Coloro che, sebbene dotati di autorizzazione, ma non in possesso della certificazione del Registro Ditte, verranno inseriti in base all'ordine di prenotazione all'arrivo.

## **Articolo 12 – Richiesta di miglìoria**

1. I posteggi che risulteranno vacanti allo scadere del termine orario previsto per l'occupazione saranno assegnati prioritariamente agli operatori dotati di concessione che abbiano fatto richiesta di cambiamento.
2. I posteggi relativi saranno assegnati sulla base dell'effettiva anzianità di presenza e, a parità, dell'anzianità di iscrizione al Registro Ditte.
3. I titolari di concessione di posteggio possono richiedere il cambiamento limitatamente ai posteggi vacanti e prima dell'inserimento degli operatori in graduatoria, secondo l'ordine di anzianità di presenza e di iscrizione al Registro Ditte.
4. I posteggi così attribuiti avranno validità per i due giorni della fiera e potranno essere confermati per le edizioni successive (solo nel caso in cui il precedente titolare abbia fatto registrare due assenze non giustificate consecutive).

## **Articolo 13 – Modalità di occupazione del posteggio**

1. I titolari di concessione sono tenuti a rispettare i limiti degli spazi assegnati, ad allineare i banchi in modo da consentire l'ordine dell'esposizione, un'agevole circolazione del pubblico, nonché l'accesso dei mezzi di soccorso in qualunque punto della manifestazione.
2. La presenza di mezzi sui posteggi esistenti senza l'autorizzazione relativa o su aree non autorizzate verrà considerata alla stregua dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e sarà sanzionata come tale, in base alle vigenti disposizioni normative.
3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza in area fieristica, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiara ed inequivocabile.
8. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
9. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
10. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

## **PARTE V – NORME FINALI**

### **Articolo 14 – Vigilanza**

**1.** E' compito del Corpo di Polizia Municipale svolgere la sorveglianza delle fiere, facendo rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti, oltre alla verifica dei partecipanti alle singole manifestazioni, fermo restando le competenze degli altri organi di Polizia vigenti in materia.

### **Articolo 15 - Sanzioni.**

**1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche, senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

**2.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.

**3.** Per le violazioni alle restanti disposizioni previste dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

**4.** Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

**5.** E' fatta salva l'applicazione delle restanti sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Articolo 16 – Norme finali – Rinvio.**

**1.** Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi, regolamenti generali, nonché alla normativa regionale e comunale vigente in materia.